

C. 2111



## TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

### Sezione del Lavoro

n. 510/09 R.G. Lav.

CISL FP / Comune di ALIA

#### Il Giudice

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 1/4/2009;

Richiamati:

- il ricorso introduttivo;
- la memoria di costituzione;
- il verbale d'udienza;

#### OSSERVA

Il sindacato ricorrente lamenta che il Comune di Alia abbia proceduto alla stipula di contratti di diritto privato per l'assunzione a tempo parziale (21 ore settimanali) e determinato (tre anni) di 34 lavoratori, senza il preventivo accordo delle OO.SS..

Il fatto, nella sua materialità, è pacifico, risultando, fra l'altro, dalle deliberazioni comunali censurate dalla parte ricorrente, per la cui dettagliata e compiuta elencazione si rinvia alla parte espositiva del ricorso, e dalla stessa memoria di costituzione.

L'art. 4 co. 3bis L.R. 14/4/2006 n. 16, introdotto dall'art. 2 L.R. 29/12/2008 n. 25 recita:

*I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali*

La norma introduce una deroga, limitatamente ai Comuni con meno di 15.000 abitanti e che presentino accertate (da chi?) difficoltà di bilancio, al "tetto" minimo di

ventiquattro ore settimanali.

L'aspetto concernente le accertate difficoltà bilancio non investe la problematica della condotta antisindacale. Come evidenziato dalla parte resistente (pag. 6 memoria), l'adozione di deliberazioni comunali e la successiva stipula dei contratti in eventuale violazione di requisiti di legittimità potrà comportare bensì l'invalidità di tali deliberazioni e contratti, ma la medesima dovrà essere fatta valere dai soggetti interessati dal rapporto così instaurato.

Per quanto concerne, invece, l'ultima parte della disposizione in esame, non sembra possibile sfuggire ad un'alternativa secca.

O si privilegia il dato letterale della norma e si ritiene che l'accordo con le OO.SS. sia presupposto imprescindibile della validità del contratto stipulato dal Comune con il singolo lavoratore a tempo parziale; oppure si adotta un'interpretazione restrittiva dell'inciso finale dell'articolo, interpretandolo nel senso dell'obbligo del Comune interessato di ricercare l'accordo con le OO.SS., senza però poi essere impedito alla stipula dall'eventuale dissenso delle medesime.

La prima alternativa comporterebbe la chiara ed inevitabile lesione di una prerogativa del sindacato nel momento in cui venisse stipulato un contratto senza il suo preventivo consenso e la condotta del Comune che a quella stipula avesse proceduto non potrebbe che essere qualificata come antisindacale, perché, riprendendo la dizione dell' art. 28 L. 300/70, vi sarebbe un conclamato impedimento all'attività sindacale la quale dovrebbe estrinsecarsi, nella fattispecie di cui all'art. 2 L.R. 25/08, nella manifestazione (o negazione) di un consenso, da ritenersi *conditio sine qua non* della stipula del contratto a tempo determinato e parziale per meno di ventiquattro ore settimanali. Non sembrano quindi condivisibili, a questo proposito, le osservazioni della parte resistente circa la pretesa intrinseca inidoneità dei provvedimenti comunali a configurare condotta antisindacale (pagg. 7 - 9 memoria).

La seconda alternativa determinerebbe, nel caso di specie, il rigetto del ricorso, dal momento che se, come si diceva, è pacifico che non sia stato raggiunto un accordo fra Comune e sindacati prima della stipula dei contratti, è altrettanto pacifico che le deliberazioni comunali vennero precedute da appositi incontri (v. docc. 2 e 4 fascicolo resistente, doc. 10 fascicolo ricorrente), tenutisi previa convocazione del Comune (docc. 1 e 3 fascicolo resistente).

Ritiene questo giudice che la norma sopra riportata debba essere intesa in senso


restrittivo e che l'alternativa debba essere sciolta nel secondo dei sensi prospettati. Accedere all'interpretazione strettamente letterale conferirebbe alle organizzazioni sindacali ed, anzi, potenzialmente ad una sola di esse, ove in disaccordo con le altre, un autentico potere di veto. L'Amministrazione interessata, a fronte del disaccordo sindacale, si troverebbe nella rigida alternativa fra la stipula dei singoli contratti alle condizioni volute e, a quel punto, imposte dal sindacato, con ulteriore nocumento alle finanze comunali, o la rinuncia alla stipula medesima. Tale rinuncia comporterebbe un duplice pregiudizio:

- al Comune e, quindi, alla collettività che esso rappresenta, dal momento che l'azione amministrativa sarebbe attuata in condizioni di carenza di personale, con il peggioramento, in senso qualitativo e quantitativo, dei servizi che ne deriverebbe;
- ai "mancati lavoratori" che potrebbero ottenere un impiego, sia pure a tempo parziale e determinato, con gli inconvenienti anche di natura psicologica che questa situazione, intrinsecamente inidonea a fornire certezze per il futuro, comporta (inconvenienti che, peraltro, sussisterebbero anche in caso di assunzione per ventiquattro ore settimanali, secondo la normativa anteriore all'innovazione di cui si discute), e che invece non ne otterrebbero alcuno.

Tenuto conto che è proprio l'Amministrazione comunale, e non i sindacati, ad essere preposta alla cura ed al perseguimento degli interessi pubblici ad essa affidati e che può farlo solo con i mezzi finanziari e personali a sua disposizione, non appare affatto conforme allo spirito della legge rimettere al sindacato la valutazione, per di più insindacabile, circa la possibilità di utilizzare o meno uno strumento che il legislatore regionale ha messo a disposizione dell'Amministrazione ed in vista del contemperamento dei vari interessi pubblici coinvolti (contenimento della spesa pubblica, efficace svolgimento dell'attività amministrativa, tutela dei livelli occupazionali).

Si ritiene pertanto di dover rigettare il ricorso, non senza auspicare una legge regionale di interpretazione autentica sull'inciso finale dell'art. 2 in discussione.

Spese di lite "necessariamente" compensate, visto il forte argomento letterale a sostegno della tesi dell'O.S. ricorrente.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Si comunichi

Termini Imerese 2/4/2009

IL CANCELLIERE F.1  
FRANCISCA RF

Il Giudice

Dr. Roberto Rezzonico